ORDINANZA N 12 DEL 15/04/2025

Settore:SETTORE POLIZIA LOCALE
Servizio:SETTORE POLIZIA LOCALE

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANTIERE STRADALE IN VIA OBERDAN E CONSEGUENTI LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

IL COMANDANTE

VISTA la nota del 03/04/2025 con prot. n.ro 9623/25, con la quale la ditta Gini Giuseppe S.p.a. con sede a Grandate in via Madonna n. 34, chiede la chiusura strada per lavori di fresatura ed asfaltatura in via Oberdan per conto del comune di Nova Milanese;

VISTA l'autorizzazione dell'Ufficio Lavori Pubblici di questo Comune concernente la riqualificazione e la manutenzione straordinaria delle sedi stradali fra cui via Oberdan, conseguente alla perizia dello stato dei luoghi nonché all'approvazione dei lavori effettuata con determina n. 620/24;

ACCERTATO che l'occupazione del suolo necessaria all'esecuzione dei lavori, in relazione a quanto riportato nella specifica autorizzazione temporanea, impedisce la normale circolazione veicolare a causa della esigua larghezza della carreggiata;

VISTI gli artt. 5 e 7 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285, Codice della Strada;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n. 495, Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 107 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.vo n° 267 del 18.08.2000;

RICHIAMATA l'ordinanza n° 46 del 01.06.1998 con la quale vengono dettate disposizioni in merito ai divieti di sosta per l'esecuzione di lavori su strada;

RITENUTO che, per motivi di sicurezza pubblica e per consentire il regolare svolgimento dei lavori, si rende necessario istituire il cantiere stradale in via Oberdan con conseguenti limitazioni alla circolazione ed alla sosta dei veicoli

O R D I N A

che, dal **17/04/2025** al termine dei lavori (previsto per il **27/04/2025**) in Via Oberdan venga istituito il cantiere stradale con le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare:

- Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7.00 alle ore 18.30 di ogni giorno di lavorazione
- Divieto di transito a tutti i veicoli nei tratti in cui vengono svolte le lavorazioni dalle ore 7.00 alle ore 18.30; è ammesso esclusivamente il traffico locale proveniente da via Mazzini e/o diretto a

via Alfieri nonché quello di via Don Milani cui viene consentito il transito su un'unica corsia di marcia nei soli tratti non direttamente interessati dalle lavorazioni.

I divieti suddetti non si applicano ai mezzi d'opera ed alle maestranze dedicate all'esecuzione dei lavori.

Il richiedente richiamato in premessa:

a. è incaricato di eseguire la presente ordinanza provvedendo alla posa della segnaletica stradale prevista dal regolamento d'esecuzione riferita a quanto sopra disposto entro le quarantotto ore antecedenti l'inizio dei lavori;

b. è tenuto a garantire a mezzo di moviere, l'uscita e l'entrata del residente nelle vie Mazzini, Alfieri, Don Milani e Oberdan;

c. deve assicurare in ogni momento di esecuzione dei lavori la transitabilità di eventuali mezzi di soccorso.

d. al termine delle lavorazioni giornaliere, è tenuto a garantire la sicurezza della circolazione con il limite massimo di velocità imposto a 30 km/h;

e. è tenuto a garantire la libera circolazione e la sosta nella mattinata di **mercoledì 23/04/2025** sino alle ore 14.00 al fine di consentire il normale svolgimento del mercato settimanale

D I S P O N E

Che la presente ordinanza venga notificata agli interessati e pubblicata all'Albo Pretorio a cura degli Uffici competenti.

Gli Agenti di cui all'art.12 del D.L.gs 30.04.92, n.285, Codice della Strada, sono incaricati del controllo della stessa affinché gli utenti della strada rispettino gli obblighi relativi, applicando in caso di inosservanza la sanzioni previste dall'art.7 del Decreto Legislativo citato.

A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 07.08.90, n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/71, n.1034, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della legge al T.A.R. della Lombardia.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs, n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.

IL COMANDANTE
Cosimo Tomasso
(atto sottoscritto digitalmente)